



Scheda informativa

DE / FR

Integrazione professionale attraverso l'assicurazione invalidità: evoluzione 2020

Data: 22 giugno 2021

L'AI ha ampliato in modo mirato i propri strumenti per l'integrazione professionale, in particolare con la 5^a revisione AI (entrata in vigore nel 2008) e il primo pacchetto di misure della 6^a revisione AI (revisione AI 6a, entrata in vigore nel 2012). L'assicurazione sfrutta intensamente questo potenziale e dal 2008 attua un numero sempre più elevato di provvedimenti d'integrazione. Questo rapporto presenta le cifre più recenti al riguardo nonché una serie di risultati del monitoraggio dell'integrazione professionale, spiegando i concetti principali relativi a quest'ultima.

Evoluzione dei
provvedimenti
d'integrazione
professionale

Ulteriore aumento del numero di provvedimenti d'integrazione professionale attuati

Nel 2020 il numero delle persone che hanno usufruito di un provvedimento d'integrazione professionale dell'AI è cresciuto del 4.5 per cento rispetto all'anno precedente. Su un totale di 47'200 persone, la stragrande maggioranza, ossia 30'600 assicurati, ha beneficiato di provvedimenti professionali (in particolare, prime formazioni professionali e riformazioni professionali), 13'400 persone hanno beneficiato di provvedimenti d'intervento tempestivo e 7'900 di provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale.

Beneficiari di provvedimenti d'integrazione professionale

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Provvedimenti d'integrazione professionale (totale)	27 600	30 300	33 700	36 600	38 300	39 800	40 800	43 500	45'100	47'200
Provvedimenti d'intervento tempestivo	5900	7600	8900	10 200	10 800	10 800	11 000	12 400	12'700	13'400
Provvedimenti di reinserimento	2400	3100	4100	4700	5000	5600	5800	6400	7'100	7'900
Provvedimenti professionali	20 700	21 600	23 200	24 800	25 700	26 900	27 500	28 900	29'900	30'600

Negli ultimi dieci anni l'AI ha puntato in modo mirato al rafforzamento dell'integrazione. Questo è confermato dal crescente numero di persone che hanno partecipato a provvedimenti d'integrazione professionale.

Per «**orientamento all'integrazione**» nell'AI s'intende che l'assicurato riceve consulenza e accompagnamento. Per ciascuno viene sfruttato individualmente l'accresciuto ventaglio di misure di sostegno, in funzione del diritto alle prestazioni e della situazione individuale nonché dello stato di salute e delle risorse professionali e sociali individuali, allo scopo di creare o migliorare le opportunità d'integrazione professionale, conformemente al principio «priorità dell'integrazione sulla rendita».

Investendo maggiormente nell'attività d'integrazione, l'AI intende, da un lato, garantire la permanenza degli assicurati nel processo lavorativo e, dall'altro, accrescere le opportunità occupazionali per le persone escluse dal mercato del lavoro. Di regola il processo d'integrazione ha uno svolgimento non lineare. Esso varia a seconda del tipo e dell'intensità del danno alla salute e dipende dalla situazione individuale di ogni assicurato e dal suo ambiente. Questi fattori devono essere considerati, sebbene spesso non siano influenzabili dall'AI. L'AI promuove inoltre attivamente i contatti con gli altri attori coinvolti, dati i limiti impostegli in alcuni casi dalle sue competenze legali.

Obiettivi dei provvedimenti dell'integrazione professionale

L'AI ha il mandato legale di **ripristinare, mantenere o migliorare la capacità al guadagno** delle persone che a causa di problemi di salute sono divenute incapaci al lavoro o rischiano l'esclusione dal mondo del lavoro. A tal fine, l'AI può sostenere gli assicurati con provvedimenti d'intervento tempestivo e provvedimenti d'integrazione orientati alla situazione individuale.

La Conferenza degli uffici AI (CUAI) rileva e pubblica annualmente il numero di persone che sono riuscite a mantenere il loro posto o a trovarne uno nuovo grazie al sostegno dei datori di lavoro e degli uffici AI cantonali. Questi dati rappresentano un'istantanea del momento in cui l'AI ha chiuso la procedura d'integrazione.

I dati disponibili permettono all'AI di sapere solo in misura limitata se dopo la chiusura del loro "caso" gli assicurati integrati rimangano effettivamente tali a medio termine. Per migliorare la situazione, l'UFAS ha allestito il Monitoraggio dell'integrazione professionale. La situazione occupazionale e l'ammontare del reddito degli assicurati integrati permettono di trarre conclusioni sullo stato della loro integrazione professionale negli anni successivi alla conclusione dell'ultimo provvedimento dell'AI. Il monitoraggio permette anche di stabilire la quota degli assicurati che nel corso di questo periodo hanno ricevuto una rendita AI, indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione o prestazioni dell'aiuto sociale.

Base di dati

Il monitoraggio si basa sui dati dei singoli assicurati tratti dai registri centrali dell'AI, collegati con quelli dei conti individuali dell'AVS e poi analizzati in forma anonimizzata. I conti individuali, vale a dire i conti degli assicurati nel 1° pilastro in cui vengono contabilizzati i redditi soggetti all'obbligo contributivo, permettono di risalire ai redditi delle singole persone. Procedendo ad analisi statistiche è così possibile stabilire se in un determinato anno gli assicurati abbiano svolto un'attività lucrativa o siano stati disoccupati, quale reddito abbiano percepito e se abbiano beneficiato di una rendita (intera o meno).

Il monitoraggio, messo a punto durante gli ultimi sei anni, fornisce alcune indicazioni sull'efficacia dei provvedimenti d'integrazione professionale, ma non permette di valutare definitivamente in che misura i provvedimenti d'integrazione abbiano contribuito all'integrazione professionale duratura degli assicurati. I dati del monitoraggio non consentono infatti di dimostrare scientificamente un chiaro nesso di causalità diretta tra i provvedimenti d'integrazione professionale e il successo dell'integrazione. Ciò è dovuto in particolare al fatto che in questo contesto rivestono un ruolo importante anche fattori esterni all'AI (p. es. situazione del mercato del lavoro, età, competenze linguistiche ecc.) sui quali i dati del monitoraggio non possono fornire informazioni.


Qui di seguito sono presentati alcuni risultati recenti del monitoraggio.

Situazione dell'attività lucrativa e della rendita un anno dopo la conclusione dei provvedimenti


La grafica 1 mostra il numero di persone che hanno concluso un provvedimento d'intervento tempestivo, provvedimenti di reinserimento o (in caso di concessione di più provvedimenti) il loro ultimo provvedimento professionale dell'Al nel corso del 2018. I vari percorsi d'integrazione (con un solo provvedimento oppure più provvedimenti consecutivi) sono stati suddivisi in cinque gruppi. Per l'attribuzione a uno dei gruppi è stato preso in considerazione il provvedimento più significativo ai fini dell'integrazione. Sono dunque stati definiti i cinque gruppi di percorsi d'integrazione seguenti:

1. **IT**: solo provvedimenti d'intervento tempestivo
2. **PR** (con/senza IT): provvedimenti di reinserimento, con o senza precedenti provvedimenti d'intervento tempestivo
3. **Pfp**: prima formazione professionale, con o senza altri provvedimenti precedenti
4. **Rp**: riformazione professionale, con o senza altri provvedimenti precedenti (Pfp esclusa)
5. **Altro**: altri provvedimenti professionali, con o senza IT e PR

Grafica 1: Ripartizione dei provvedimenti accordati



La grafica 2 mostra la situazione dell'attività lucrativa e della rendita delle persone per gruppo nel 2019, vale a dire un anno dopo la conclusione dell'ultimo provvedimento dell'AI nel 2018.¹ I dati disponibili non permettono di distinguere tra i redditi conseguiti nel mercato del lavoro primario e quelli realizzati nel mercato del lavoro secondario (protetto).



Tra le persone che nel loro percorso d'integrazione hanno beneficiato esclusivamente di provvedimenti **d'intervento tempestivo**, nell'anno successivo alla conclusione del provvedimento il 68 per cento esercitava un'attività lucrativa senza percepire alcuna rendita (il 43 % con un reddito superiore a 3000 fr., il 15 % con un reddito compreso tra 1000 e 3000 fr. e il 10 % con un reddito inferiore a 1000 fr.). La concessione di una rendita è stata necessaria solo per il 9 per cento degli assicurati (il 5% realizzava un reddito in aggiunta alla rendita, intera o meno).

I **provvedimenti di reinserimento** hanno lo scopo di migliorare la resistenza psicofisica e il rendimento di persone non ancora idonee all'integrazione, preparandole all'attuazione di un provvedimento professionale. Dato che in questa situazione iniziale vi sono molte incertezze riguardo a come evolverà la salute, non sorprende che, rispetto agli altri gruppi, solo il 32 per cento delle persone di questo gruppo abbia esercitato un'attività lucrativa senza beneficiare di una rendita nel corso dell'anno successivo alla conclusione del provvedimento. Il 36 per cento presentava un danno alla salute invalidante conferente il diritto a una rendita d'invalidità (il 13 % conseguiva al contempo un reddito da attività lucrativa).

Nell'anno successivo alla conclusione di una **prima formazione professionale** il 46 per cento dei beneficiari esercitava un'attività lucrativa senza rendita (il 17 % con un reddito mensile superiore a 3000 fr.). Poiché una parte considerevole dei giovani adulti di questo gruppo soffre di un danno alla salute da medio a grave (spesso sin dalla nascita) la quota dei beneficiari di rendita (35 %) è risultata più elevata che in altri gruppi. Ciononostante, quasi 75% di questi beneficiari di rendita svolgevano un'attività lucrativa e conseguivano un reddito.

Nel gruppo **riformazione professionale**, il 63 per cento è riuscito a reinserirsi professionalmente e svolgeva un'attività lucrativa nell'anno successivo alla conclusione della riformazione professionale. Il 42 per cento delle persone che hanno assolto una riformazione professionale percepisce un reddito mensile superiore a 3000 franchi. Per il 20 per cento degli assicurati di questo gruppo il danno alla salute produce una perdita di guadagno tale da dare diritto a una rendita, sebbene il 12 per cento ha continuato a realizzare un reddito da attività lucrativa.


¹ Le percentuali del grafico sono arrotondate all'unità, ragion per cui la loro somma può scostarsi leggermente dal 100 per cento. Sempre a causa dell'arrotondamento, i dati supplementari presenti nel testo possono a loro volta variare rispetto alle percentuali del grafico.

Complessivamente oltre due terzi delle persone che hanno partecipato a provvedimenti d'integrazione professionale (70 %) sono riusciti a conseguire (nuovamente) un reddito nell'anno successivo alla conclusione del provvedimento (il 33 % un reddito superiore a 3000 franchi, il 24 % inferiore a questo importo e il 13 % una combinazione di reddito e rendita, intera o meno). Nel 22 per cento dei casi, dopo la conclusione del provvedimento d'integrazione non è stato possibile evitare la riscossione di una rendita.

Qui di seguito è descritta l'evoluzione a **medio termine** della situazione occupazionale delle persone che hanno concluso l'integrazione dell'AI, tenendo conto anche della dipendenza dall'aiuto sociale e delle prestazioni di sostegno dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Situazione dell'attività lucrativa e della rendita da uno a quattro anni dopo la fine del provvedimento

Per l'analisi dell'evoluzione a medio termine è stato scelto un periodo di osservazione di quattro anni per la coorte di riferimento. Questa coorte comprende tutte le persone che nel 2015 hanno concluso l'ultimo provvedimento d'intervento tempestivo, gli ultimi provvedimenti di reinserimento o l'ultimo provvedimento professionale. La grafica 3 illustra la situazione dell'attività lucrativa e della rendita, la riscossione di indennità di disoccupazione e di prestazioni dell'aiuto sociale nonché il cambio di categoria per «passaggio all'AVS», «decesso» e «causa sconosciuta»*.



* Poiché le variabili esaminate non si escludono a vicenda (p. es. attività lucrativa e riscossione di una rendita), la somma delle quote supera il 100 per cento.

** Dato cumulato: decessi nel 1° anno, decessi nel 1° e nel 2° anno ecc.

La quota delle persone che dopo la conclusione dei provvedimenti svolgevano un'**attività lucrativa** ha registrato una leggera diminuzione nel corso dei quattro anni in esame. Come nel caso della riscossione delle rendite, delle indennità di disoccupazione e delle prestazioni dell'aiuto sociale, questa evoluzione è parzialmente riconducibile a fluttuazioni naturali (passaggi all'AVS, decessi), ma anche al fatto che, per vari motivi, non tutte le integrazioni riuscite nel mercato del lavoro sono durature a medio termine. L'UFAS ritiene che la maggior parte dei lavoratori rappresentati nel grafico abbia esercitato ininterrottamente un'attività lucrativa e che i casi di persone che hanno riscosso temporaneamente indennità di disoccupazione o prestazioni dell'aiuto sociale non rappresentino la regola.

L'evoluzione della quota di **beneficiari di rendita AI** non sorprende: essa aumenta leggermente nel corso del periodo di osservazione e raggiunge il 31.3 per cento quattro anni dopo la conclusione dei provvedimenti. Questa evoluzione dipende in parte dal fatto che nei casi complessivi, dopo la conclusione dei provvedimenti d'integrazione l'AI necessita di un certo tempo prima di poter prendere una decisione in materia di rendita.

La quota dei beneficiari di **indennità di disoccupazione** diminuisce nettamente nel 1° e nel 2° anno dopo la conclusione dell'integrazione, il che si spiega, da un lato, con la ripresa dell'attività lucrativa e, dall'altro, con la durata limitata e il conseguente esaurimento del diritto alle indennità di disoccupazione. Le persone che hanno esaurito questo diritto, possono beneficiare di prestazioni dell'aiuto sociale, se a causa della loro situazione finanziaria adempiono le condizioni previste a tal fine.

Anche la **quota dell'aiuto sociale** diminuisce col tempo. Per quanto concerne il versamento delle rendite, l'aiuto sociale ha l'obbligo di anticipare le prestazioni, ossia deve anticipare le rendite AI a una parte dei futuri beneficiari di rendita.

Il rapporto di ricerca sull'andamento dei passaggi dall'AI all'aiuto sociale «Entwicklung der Übertritte von der Invalidenversicherung in die Sozialhilfe»², pubblicato dall'UFAS alla fine del 2020, giunge alla conclusione che rispetto a prima il numero delle persone economicamente indipendenti dopo la richiesta di prestazioni AI è proporzionalmente maggiore. Al contempo, tuttavia, è aumentato anche il numero delle persone che, quattro anni dopo la richiesta di prestazioni AI, vivono senza rendita AI e senza un reddito da attività lucrativa sufficiente all'esistenza.

I risultati mostrano che è giusto ed efficace che l'AI rilevi il più tempestivamente possibile gli assicurati con problemi di salute e cerchi di mantenere il posto di lavoro e la capacità al guadagno con provvedimenti mirati. Con la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022, le offerte di provvedimenti d'integrazione saranno ulteriormente ottimizzate.

Nel quadro del suo mandato, l'AI sostiene gli assicurati nella ricerca di un posto di lavoro adeguato e fa tutto il possibile per garantire la riuscita dell'integrazione professionale degli assicurati. A tal fine intensifica anche in modo mirato la collaborazione con altri attori. Il monitoraggio dell'integrazione professionale permette all'AI di acquisire nuove conoscenze sulla situazione degli assicurati dopo la conclusione dei provvedimenti d'integrazione e in particolare sulla loro integrazione nel mercato del lavoro e sulla loro situazione occupazionale. Presso l'UFAS queste conoscenze vengono costantemente utilizzate per l'ulteriore sviluppo e l'ottimizzazione dei provvedimenti d'integrazione professionale esistenti.

I provvedimenti d'integrazione professionale dell'AI in breve

a) Rilevamento tempestivo

Lo scopo del rilevamento tempestivo è di riconoscere il prima possibile i problemi di salute in modo da evitare un'incapacità al lavoro di lunga durata e l'eventuale perdita del posto di lavoro. Le persone interessate possono inviare spontaneamente una comunicazione di rilevamento tempestivo all'ufficio AI del loro Cantone di domicilio. Anche i familiari, il datore di lavoro, i medici curanti, le assicurazioni (assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, assicurazione contro gli infortuni, cassa pensioni, assicurazione militare, assicurazione contro la disoccupazione, assicurazione malattie) o l'aiuto sociale possono effettuare una comunicazione in tal senso. In occasione di un colloquio con la persona interessata, l'ufficio AI accerta se sia opportuno procedere a una richiesta di prestazioni AI o se il caso sia di competenza di un altro organo.

b) Provvedimenti d'intervento tempestivo

La fase d'intervento tempestivo – che prevede parallelamente l'accertamento del diritto alle prestazioni e lo svolgimento di provvedimenti a bassa soglia – consente di adottare misure in modo rapido e senza formalità burocratiche, già prima di richiedere formalmente prestazioni AI. Lo scopo è far sì che una persona possa mantenere il suo posto di lavoro o trovarne uno nuovo all'interno della stessa azienda o di un'altra. In tal modo, la persona resta nel processo lavorativo e conserva la sua struttura della giornata. L'intervento tempestivo prevede principalmente le seguenti possibilità: adeguamento del posto di lavoro, corsi di formazione, collocamento, orientamento professionale, riabilitazione socioprofessionale e provvedimenti d'occupazione.

² Entwicklung der Übertritte von der Invalidenversicherung in die Sozialhilfe. Analysen auf Basis der SHIVALV-Daten (2020; Numero del rapporto 8/20)

c) Provvedimenti di reinserimento

I provvedimenti di reinserimento hanno lo scopo di preparare gli assicurati con problemi psichici o fisici all'integrazione professionale. Vi sono due tipi di provvedimenti di reinserimento: 1. i provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale, volti all'adattamento al processo lavorativo, allo stimolo della motivazione a lavorare, alla stabilizzazione della personalità e all'esercizio della socializzazione di base; 2. i provvedimenti d'occupazione transitoria, miranti ad aumentare la capacità lavorativa residua o almeno a mantenerla.

d) Provvedimenti professionali

Orientamento professionale

Gli esperti degli uffici AI offrono orientamento professionale specializzato agli assicurati che a causa di un'invalidità sono limitati per ragioni di salute nella scelta del lavoro e nell'esercizio dell'attività svolta fino a quel momento.

Prima formazione professionale

Se un giovane con problemi di salute non dispone ancora di una formazione professionale, l'AI si assume le spese aggiuntive che questi deve sostenere a causa della sua invalidità per una prima formazione professionale. Sono considerati tali una formazione professionale di base secondo la legge sulla formazione professionale o una formazione pratica di livello inferiore, la frequentazione di una scuola di maturità, di una scuola specializzata o di una scuola universitaria e la preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto.

Riformazione professionale

L'AI si assume i costi per i provvedimenti di riformazione professionale se, a causa dell'invalidità, l'assicurato non è più in grado di esercitare l'attività svolta fino a quel momento o lo è soltanto con difficoltà e subisce pertanto una perdita di guadagno notevole. Una volta conclusa la riformazione professionale, idealmente l'assicurato può conseguire un reddito simile a quello precedente.

Collocamento

Per accompagnare gli assicurati nella ricerca di un lavoro possono essere adottate le misure seguenti: sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro, provvedimenti volti a mantenere il posto di lavoro, consulenza ai datori di lavoro, lavoro a titolo di prova, assegno per il periodo d'introduzione.

Reintegrazione dei beneficiari di rendite

I beneficiari di una rendita AI hanno diritto a provvedimenti di reintegrazione, se in tal modo la capacità al guadagno può presumibilmente essere migliorata. Successivamente, queste persone possono usufruire dell'accompagnamento di uno specialista dell'ufficio AI per un periodo di tre anni al massimo.

Indennità giornaliera

Di norma, le indennità giornaliera versate dall'AI sono una prestazione che accompagna i provvedimenti d'integrazione. Esse compensano una perdita di guadagno subita a causa della partecipazione a un provvedimento d'integrazione e assicurano il sostentamento degli assicurati e dei loro familiari nel corso dell'integrazione.

Versioni del documento in altre lingue:

Version française : «Réadaptation professionnelle par l'assurance-invalidité : Évolution 2020»

Deutsche Version: «Berufliche Eingliederung durch die Invalidenversicherung: Entwicklung 2020»

Contatto

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Comunicazione

+41 58 462 77 11

kommunikation@bsv.admin.ch

Media: media@bsv.admin.ch